

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Sezione Seconda civile

Così composta: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Anna Primavera Consigliere dott.ssa Annamaria Loprete Consigliere rel. Ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in grado di appello al n. xxx del ruolo generale della Corte dell'anno 2021 promossa

Da

DEBITRICE s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo rappresentata e difesa dall'avv. **OMISSIS** del foro di **OMISSIS** come da procura in calce all'atto di citazione in appello.

Appellante

Contro

BANCA. rappresentata e difesa dall'avv. **OMISSIS** del foro di Firenze come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione.

Convenuta in appello

INTERVENUTA. e per essa, in veste di mandataria, **MANDATARIA** rappresentata e difesa dall'avv. **OMISSIS** del foro di Firenze come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione.

Convenuta in appello

Oggetto: mutuo.

Trattenuta in decisione all'esito di trattazione scritta con ordinanza collegiale dell'11.10.2022 sulle seguenti conclusioni:

Per l'appellante: "Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di Siena in data 16.2.2021, n. xxx/2021, deposi-tata in data 13.3.2021, notificata in data 15.3.2021, ed accertata la fondatezza della domanda proposta dalla S.R.L. **DEBITRICE** in persona dell'Arch. **OMISSIS** (C. Fisc.: **OMISSIS**) quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società, e dell'Avv. OMISSIS (C. Fisc.: OMISSIS) quale liquidatore giudiziale: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del-la INTERVENUTA. non avendo la stessa dimostrato la propria legittimazione in maniera completa difettando il presupposto della annotazione sul camerale della società della cessione ai sensi dell'articolo 58 del T.U.B.; nel merito in tesi, a) accertare e dichiarare il carattere usurario degli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo i quali sebbene apparentemente entro soglia la oltrepassano avuto riguardo alla circostanza che il calcolo degli stessi non viene effettuato sulla sorte capitale della rata ma sulla intera rata comprensiva già di interessi e spese; b) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ex art. 1815, comma 2, c.c. della previsione di interessi di qualunque natura per il contratto di mutuo concluso tra le parti e dichiarare non dovuti gli interessi corrisposti fino al-la data del 9.7.2015 nell'intero ammontare pari ad €. 920.724,60.=; c) per l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione o compensazione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi e quanti-ficate in $oldsymbol{\epsilon}$. 920.724,60.=, o in quella maggiore o minore somma che risulte-rà dovuta sulla base dalla CTU che verrà espletata, di cui si chiede l'am-missione in caso di contestazione dei conteggi, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo; sempre nel merito in tesi d) dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi TAN-TAE per violazione degli articoli 1346, 1375 e 1419 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1284 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1322 C.C. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge 192/1998, e/o per violazione dello articolo 117, comma 4, TUB, individuando come applicabile il saggio di interesse in quello previsto dall'articolo 117, comma 7, TUB in regime di capitalizzazione semplice (posto che quella composta non è stata espressa-mente convenzionata) ed in sostituzione a quello applicato sulle rate tutte scadute alla data del 9.7.2015 data



dell'ammissione al Concordato preventivo e, per l'effetto, condannare la banca convenuta a restituire o compensare con la parte attrice sulle rate scadute e saldate alla data suddetta la somma di ϵ . 649.786,22.=, o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, risultante dalla differenza del calcolo degli interessi calcolati secondo il tasso convenzionale e quelli dovuti al tasso dei BOT annuali emessi nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto e cioè al tasso del 1,86% (tasso BOT 12 mesi – emissione 16.6.2003), operando la sostituzione del tasso così ricavato con quello contrattuale sulle somme corrisposte per tutta la durata del mutuo, secondo la somma sopra precisata o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta a seguito di una CTU contabile cui, in caso di contestazione dei conteggi, si richiede l'ammissione. In relazione alle proprie conclusioni "precisando che la somma che deve ritenersi indebita all'esito della CTU è pari ad €. 551.200,09.= (costituita dalla differenza tra il credito precisato da parte di BANCA nella ammissione alla procedura concorsuale pari ad ϵ . 2.159.912,59.= e quello risultante come dovuto, calcolandolo ai sensi dell'articolo 117, settimo comma, TUB, all'esito della CTU di €. 1.608.712,50.=) o quella diversa ritenuta di giustizia, maggiorata dagli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo"; sempre nel merito dichiarare nulla la clausola relativa al tasso Euribor nel periodo (che va dal) 29.9.2005 al 30.5.2008 per effetto dell'alterazione dell'Euribor, nel predetto periodo, come accertata dalla decisione della Commissione Antitrust Europea – Direzione Generale della Concorrenza c(2013) 85121 in data 4.12.2013 nel caso AT39914. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario".

Per BANCA: "la Banca Monte dei Paschi di Siena spa, come sopra rappresentata e difesa, si rivolge all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze affinché, rigettata ogni contraria, istanza, deduzione ed eccezione, voglia: Rigettare l'appello ex adverso proposto ed anche le istanze istruttorie ivi eventualmente contenute e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 156/2021 emessa dal Tribunale di Siena nell'ambito del procedimento n. 4202/2018 r.g., con ogni provvedimento consequenziale. Con vittoria di spese e competenze".

Per INTERVENUTA: "la società INTERVENUTA 2018 srl, come sopra rappresentata e difesa, si rivolge all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze affinché, rigettata ogni contraria, istanza, deduzione ed eccezione, voglia: Rigettare l'appello ex adverso proposto ed anche le istanze istruttorie ivi eventualmente contenute e, per l'effetto, confermare la sentenza n. xxx/2021 emessa dal Tribunale di Siena nell'ambito del procedimento n. xxxx/2018 R.G., con ogni provvedimento consequenziale. Con vittoria di spese e competenze".

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Siena, con sentenza n. xxx del 13.3.2021, previo espletamento di una Ctu contabile, ha rigettato le domande proposte da **DEBITRICE s.r.l.** in liquidazione e in concordato preventivo (d'ora in avanti soltanto **DEBITRICE**) protese ad ottenere, con riferimento al contratto di mutuo agrario dell'importo di € 2.650.000,00, stipulato con **BANCA INCORPORATA** (poi incorporata in **BANCA**) l'accertamento: dell'usurarietà degli interessi moratori pattuiti, dell'illegittimità della pratica anatocistica nonché del regime finanziario, del piano di ammortamento, degli interessi ultra legali e del TAEG/ISC in quanto indeterminati o comunque non correttamente riportati nelle condizioni economiche del regolamento negoziale.

Segnatamente il Giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'attrice nei confronti dell'intervenuta INTERVENUTA. ritenendo provato l'avvenuto trasferimento del credito originariamente vantato da BANCA nei confronti di DEBITRICE in favore dell'intervenuta, e ciò in quanto INTERVENUTA, a sostegno dell'avvenuta cessione, della sua opponibilità al debitore e per fondare la propria legittimazione a resistere in veste di cessionaria, aveva dimostrato l'avvenuta pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto valido il contratto di mutuo posto che, in prima battuta, le condizioni economiche risultavano sufficientemente determinate; in secondo luogo, non sussisteva una rilevante discrasia fra il TAEG negoziale e quello concretamente rilevato dal Ctu mentre il valore dell'ISC riportato nel documento di sintesi risultava superiore a quello concretamente applicato al rapporto e pertanto falsato, ma in eccesso. Il Giudice ha comunque rilevato come, nell'attuale disciplina, l'omessa o non corretta indicazione del TAEG/ISC non comporta alcuna conseguenza sul piano di validità del negozio concluso inter partes



trattandosi di un mero indicatore con cui viene riassunto il costo complessivo dell'operazione, svolgendo una mera funzione informativa, sì che l'erronea quantificazione dello stesso non può dar luogo, in fatto, ad una maggiore onerosità del finanziamento.

Con riferimento alla violazione della normativa antiusura, dai risultati peritali non era emerso alcun debordamento del tasso soglia sia per i tassi corrispettivi che per quelli moratori, il cui accertamento è stato svolto separatamente avendo il Giudice escluso una verifica cumulativa delle due tipologie di interessi, attesa l'esigenza del rispetto del principio di omogeneità con i parametri di riferimento al fine della rilevazione trimestrale del TEGM non comprensivi dei tassi moratori.

Il Giudice ha poi disatteso la domanda volta a far dichiarare l'illegittima pratica anatocistica realizzatasi, secondo la prospettazione dell'attore, per effetto del piano di ammortamento alla francese, in quanto, al contrario, era stato accertato dal Ctu, che gli interessi erano stati calcolati esclusivamente sul capitale residuo.

Attesa poi la scelta di concludere un mutuo con tasso variabile, il Giudice ha rilevato come non potesse pretendersi dalla banca la predisposizione ab origine di un piano di ammortamento attesa la variazione dell'ammontare della rata al variare del tasso stesso.

Il Tribunale ha quindi ritenuto valido il negozio pattuito tenuto conto anche del fatto che il discostamento del TAE (tasso annuo effettivo) dal TAN (tasso annuo nominale) è giustificato dal fatto che le rate sono corrisposte dal mutuatario con cadenza infra annuale e ciò pertanto incide sul costo stesso dell'operazione e che l'impiego dell'indice Euribor per determinare il tasso variabile non comporta la nullità degli interessi convenzionali, non essendo stata dimostrata l'esistenza di un accordo con cui BANCA avrebbe influenzato la determinazione di tale parametro.

Il Giudice ha condannato **DEBITRICE** alla rifusione delle spese di lite in favore di **INTERVENUTA 2018**, attesa la contumacia in primo grado di BANCA, nonché al pagamento delle spese di Ctu.

Avverso questa pronuncia la società **DEBITRICE s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo** ha interposto appello, facendo valere le seguenti censure:

- 1) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto provata l'avvenuta cessione del credito vantato da BANCA a INTERVENUTA 2018. L'appellante reitera l'eccezione del difetto di legittimazione passiva di INTERVENUTA 2018, sostenendo la mancata prova della avvenuta trascrizione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale presso la Camera di Commercio con annotazione sul Camerale della parte cessionaria in conformità con l'art. 58 TUB. In particolare, rileva l'appellante come dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non si evince quali siano i rapporti che sono stati ceduti in quanto nella notizia ivi riportata si rimanda "ad un non meglio identificato sito internet".
- 2) Violazione dell'art. 117 TUB. Rileva l'appellante come, alla luce del dettato normativo della delibera CICR del 4.3.2003 all'art. 9, l'ISC deve essere considerato quale elemento tipico del contratto di finanziamento la cui omessa o non corretta indicazione, come nel caso di specie, comporta la nullità del contratto per "la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza voluti dal legislatore" a nulla rilevando la possibilità di determinare il costo complessivo dell'operazione in un momento successivo alla conclusione del mutuo.
- 3) Violazione della normativa antiusura. Sostiene l'appellante che la verifica in ordine all'usurarietà dei tassi dovesse essere svolta tramite il confronto fra il tasso soglia usura e il tasso comprensivo sia degli interessi corrispettivi che di quelli moratori. Inoltre, afferma come, ferma la restituzione degli interessi moratori indebitamente percepiti per debordamento del tasso soglia, la banca dovrà restituire, come voce di danno non patrimoniale o danno morale patito dalla società mutuataria, anche quanto dalla medesima percepito a titolo di interessi così come deciso dal Tribunale di Padova con sentenza n. xxx/2016.
- 4) Violazione della normativa antitrust. Richiamando giurisprudenza di merito, l'appellante sostiene la nullità della clausola relativa al Tasso Euribor nel periodo compreso fra il 29.9.2005 e il 30.5.2008 attesa l'alterazione dell'indice da parte di alcune banche europee con conseguente sostituzione con il tasso legale pro tempore vigente ai sensi degli artt. 1346 e 1284, terzo comma, c.c.
- Si è costituita în giudizio **BANCA.** confermando la legittimazione passiva di INTERVENUTA 2018 e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello attesa l'infondatezza delle censure.
- Si è costituita in giudizio **INTERVENUTA.** e per essa, in veste di mandataria, **MANDATARIA** chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato.



La causa è stata trattenuta in decisione all'esito di trattazione scritta con **ordinanza collegiale dell'11.10.2022**, sulle conclusioni sopra precisate, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali.

L'appello è infondato e deve essere disatteso con riguardo a tutte le censure.

Con il **PRIMO MOTIVO** di gravame l'appellante reitera l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a **INTERVENUTA 2018** per non essere stata fornita la prova dell'avvenuta cessione del credito vantato originariamente da **BANCA**.

Premesso che, nel caso in cui vi sia contestazione della controparte, costituisce onere del cessionario provare la propria legittimazione e pertanto l'inclusione del credito *sub iudice* fra i rapporti che sono stati trasferiti in blocco ex art. 58 TUB, (in tal senso si veda Cass. 24798/2020), nel caso di specie ancorché potesse dubitarsi sulla legittimazione di **INTERVENUTA 2018** nel corso del primo grado di giudizio in cui peraltro **BANCA** era rimasta contumace, nel presente grado è intervenuta la conferma dell'avvenuta cessione in favore di **INTERVENUTA** da parte di **BANCA**, che si è costituita e che ha dato atto di aver ceduto quel credito specifico unitamente ad altri "in blocco" secondo la modalità di cui all'art. 58 TUB, sicché tale affermazione fuga ogni dubbio sul punto.

In primo grado invero la società intervenuta si era limitata ad allegare la notizia della cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale da cui non è effettivamente possibile trarre con certezza l'avvenuto trasferimento del rapporto fra **BANCA** e **DEBITRICE s.r.l.** posto che, da un lato, **INTERVENUTA** non aveva fornito il codice del rapporto *de quo* sì da inserirlo nel sito indicato in Gazzetta per verificare la cessione e, dall'altro, non aveva provato la sussistenza dei requisiti riportati in Gazzetta connotanti i rapporti ceduti.

Con la costituzione di **BANCA** in appello, la dichiarazione confermativa da parte di questa della avvenuta cessione è elemento dirimente che consente di ritenere con certezza provato il subentro di **INTERVENUTA** nel rapporto *de quo*.

Il problema della legittimazione passiva in ogni caso non esisterebbe affatto in primo grado nei confronti della cedente **BANCA**, citata dalla stessa attrice e rimasta contumace, che mantiene la propria legittimazione in forza dell'art. 111 c.p.c.

Il **SECONDO MOTIVO** di appello concernente il TAEG/ISC è infondato: preliminarmente occorre precisare che la giurisprudenza richiamata dall'appellante è inconferente riguardando le diverse voci di T.A.N. e T.A.E.

La differenza fra i parametri richiamati consiste nel fatto che il T.A.N. esprime in percentuale e su base annua gli interessi relativi al prestito; il TAE invece tiene conto soltanto degli interessi praticati e della rateizzazione infra-annuale mentre il TAEG\ISC costituisce un indicatore del totale degli oneri gravanti sul cliente espresso in percentuale e pertanto comprensivo non soltanto degli interessi ma anche delle ulteriori spese di cui la parte si è fatta carico.

Posto ciò, deve condividersi la decisione del Giudice sul punto, atteso che la mancata o non corretta indicazione del TAEG/ISC non può dar luogo ad alcuna invalidità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB per il fatto che tale indice non rappresenta un costo ulteriore per il cliente ma il mero riepilogo di tutti gli oneri che deve sopportare e che devono essere espressamente pattuiti nel contratto.

A conferma di ciò, si richiama quanto enunciato dalla Cassazione con sentenza n. 39169 del 2021 "La inesatta indicazione [del TAEG/ISC] non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto; pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti".

Parimenti privo di pregio è il **TERZO MOTIVO** di gravame inerente all'usura.

Si osserva come la decisione del Giudice di primo grado risulti coerente con l'orientamento adottato dalla Suprema Corte, che dirimendo il contrasto insorto sul punto, con la sentenza n. 19597 del 2020 ha accolto la tesi secondo cui l'usura si estende anche agli interessi moratori alla luce delle *rationes* sottese alla disciplina antiusura, consistenti nella "tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario".



Rappresenta perciò oggi principio consolidato che anche gli interessi moratori, così come aveva già anticipato la Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n.5324, del 4 aprile 2003 e n. 26286 del 17.10.2019, non possano debordare dai tassi soglia previsti dalla normativa dell'usura.

Fermo restando il principio per cui deve operarsi la verifica del rispetto della soglia usuraria anche con riferimento agli interessi moratori e non solo quanto ai corrispettivi, tale verifica deve essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, data la diversa natura e funzione degli stessi, riferiti a basi di calcolo differenti (il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che, in ipotesi di applicazione degli interessi moratori, questi ultimi si sostituiscono e non si sommano ai primi (cfr. anche Trib. Roma, sez. XVII, 7 dicembre 2018, n.23603).

Nel caso di specie analizzando la perizia svolta nel primo grado di giudizio si evince chiaramente come i tassi soglia previsti dal D.M. all'epoca non siano stati superati né con riferimento agli interessi corrispettivi né per quanto riguarda quelli moratori.

Avendo accertato pertanto il rispetto da parte della banca della normativa antiusura, le domande riproposte in appello di ripetizione degli interessi moratori corrisposti nonché di risarcimento del danno morale patito, non meglio circostanziato, correttamente sono state disattese dal Tribunale.

Passando al **QUARTO MOTIVO** di gravame, l'appellante sostiene la nullità degli interessi pattuiti in quanto la relativa determinazione è stata collegata al tasso Euribor che nel periodo tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008 è stato considerato dalla Commissione Europea nullo poiché alterato da una serie di istituti bancari europei.

La doglianza è infondata perché, affinché possa ritenersi sussistente una invalidità a valle dell'interesse contrattualizzato, era necessario provare l'avvenuta manipolazione da parte di BANCA del parametro Euribor tale da far emergere la sussistenza di una intesa anticoncorrenziale posta in essere a danno del cliente, prova che tuttavia non è stata offerta essendosi gli appellanti limitati a chiedere la sostituzione degli interessi contrattualizzati con quelli legali ex art. 1284 c.c.

Atteso il definitivo esito del giudizio, stante l'integrale rigetto dell'appello, le spese di lite devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza da liquidarsi unitariamente in favore delle convenute attesa la sostanziale identità della posizione difensiva, assistite dal medesimo difensore.

La Corte dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115\02, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.

P.O.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da **DEBITRICE** s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. xxx del 13.3.2021 nei confronti di **BANCA.** nonché **INTERVENUTA** e per essa, in veste di mandataria, **MANDATARIA**, ogni avversa domanda ed eccezione disattesa:

- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di **BANCA** e di **INTERVENUTA**, spese che liquida unitariamente in favore di entrambe le parti in € 8.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
- La Corte dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115\02, per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio telematica del 27.1.2023.

Il Consigliere est. dott.ssa Annamaria Loprete

Il Presidente dott.ssa Dania Mori